

Bruxelles, 8 giugno 2020
(OR. en)

8669/20
ADD 1

EF 103
ECOFIN 488
DELECT 61

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	4 giugno 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 3508 final ANNEXES 1 to 12
Oggetto:	ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 3508 final ANNEXES 1 to 12.

All.: C(2020) 3508 final ANNEXES 1 to 12



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.6.2020
C(2020) 3508 final

ANNEXES 1 to 12

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

ALLEGATO I

L'allegato 1, sezione 18, è così modificato:

(1) il punto 18.3.1 è sostituito dal seguente:

"Punto 18.3.1	Le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e al regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (**). Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile oppure devono essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del documento di registrazione, esse forniscono un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti.
----------------------	---

(*) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

(**) Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).";

(2) è inserito il seguente punto 18.3.1 bis:

"Punto 18.3.1 bis	Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sulle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente."
--------------------------	--

ALLEGATO II

L'allegato 3, sezione 11, è così modificato:

(1) il punto 11.2.1 è sostituito dal seguente:

"Punto 11.2.1	Relazione di revisione Il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014. Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile oppure deve essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del documento di registrazione, esso fornisce un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti. In caso contrario, nel documento di registrazione devono essere inserite le seguenti informazioni: (a) un'apposita dichiarazione che illustri i principi di revisione applicati; (b) la spiegazione di eventuali scostamenti significativi rispetto ai principi di revisione contabile internazionali.";
----------------------	---

(2) è inserito il seguente punto 11.2.1 bis:

"Punto 11.2.1 bis	Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sul bilancio annuale ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente."
--------------------------	---

ALLEGATO III

Nell'allegato 4, l'introduzione che precede la sezione 1 è sostituita dalla seguente:

	"Oltre alle informazioni richieste nel presente allegato, l'organismo di investimento collettivo deve fornire le informazioni richieste nelle sezioni/nei punti 1, 2, 3, 4, 6, 7.1, 7.2.1, 8.4, 9 (limitando la descrizione del contesto normativo in cui l'emittente opera unicamente al contesto normativo pertinente per gli investimenti dell'emittente), 11, 12, 13, 14, 15.2, 16, 17, 18 (ad eccezione delle informazioni finanziarie proforma), 19, 20 e 21 dell'allegato 1 del presente regolamento oppure, se l'organismo di investimento collettivo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni di cui alle sezioni/ai punti 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 (ad eccezione delle informazioni finanziarie proforma), 12, 13, 14 e 15 dell'allegato 3 del presente regolamento. Se le quote sono emesse da un organismo di investimento collettivo costituito come fondo comune gestito da un gestore di fondi, le informazioni di cui alle sezioni/ai punti 6, 12, 13, 14, 15.2, 16 e 20 dell'allegato 1 del presente regolamento devono essere comunicate in relazione al gestore del fondo, mentre le informazioni di cui ai punti 2, 4 e 18 dell'allegato 1 del presente regolamento devono essere comunicate in relazione sia al fondo che al gestore del fondo."

ALLEGATO IV

L'allegato 6, sezione 11, è così modificato:

(1) il punto 11.3.1 è sostituito dal seguente:

"Punto 11.3.1	Le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014. Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile oppure devono essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del documento di registrazione, esse forniscono un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti.";
----------------------	--

(2) è inserito il seguente punto 11.3.1 bis:

"Punto 11.3.1 bis	Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sulle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente."
--------------------------	--

ALLEGATO V

L'allegato 7, sezione 11, è così modificato:

(1) il punto 11.2.1 è sostituito dal seguente:

"Punto 11.2.1	Le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014. Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile oppure devono essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del documento di registrazione, esse forniscono un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti. In caso contrario, nel documento di registrazione devono essere inserite le seguenti informazioni: (a) un'apposita dichiarazione che illustri i principi di revisione applicati; (b) la spiegazione di eventuali scostamenti significativi rispetto ai principi di revisione contabile internazionali.";
----------------------	---

(2) è inserito il seguente punto 11.2.1 bis:

"Punto 11.2.1 bis	Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sulle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente."
--------------------------	--

ALLEGATO VI

L'allegato 8, sezione 10, è così modificato:

(1) il punto 10.2.1 è sostituito dal seguente:

"Punto 10.2.1	Relazione di revisione Il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014. Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile oppure deve essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del documento di registrazione, esso fornisce un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti. In caso contrario, nel documento di registrazione devono essere inserite le seguenti informazioni: (a) un'apposita dichiarazione che illustri i principi di revisione applicati; (b) la spiegazione di eventuali scostamenti significativi rispetto ai principi di revisione contabile internazionali.";
----------------------	---

(2) è inserito il seguente punto 10.2.1 bis:

"Punto 10.2.1 bis	Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sul bilancio annuale ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente."
--------------------------	---

ALLEGATO VII

L'allegato 9, sezione 8, è così modificato:

(1) il punto 8.2.a.3 è sostituito dal seguente:

"Punto 8.2.a.3	Relazione di revisione Le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014. Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile oppure devono essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del documento di registrazione, esse forniscono un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti. In caso contrario, nel documento di registrazione devono essere inserite le seguenti informazioni: (a) un'apposita dichiarazione che illustri i principi di revisione applicati; (b) la spiegazione di eventuali scostamenti significativi rispetto ai principi di revisione contabile internazionali.";
-----------------------	---

(2) è inserito il seguente punto 8.2.a.4:

"Punto 8.2.a.4	Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione. Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sulle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente."
-----------------------	---

ALLEGATO VIII

L'allegato 16 è così modificato:

(1) il punto 4.1 è sostituito dal seguente:

"Punto 4.1	(a) Descrizione del tipo, della classe e dell'ammontare dei titoli offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione;	Categoria B
	(b) codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione.";	Categoria C

(2) è inserito il seguente punto 7.3.a:

"Punto 7.3.a (solo per gli investitori al dettaglio)	Se la nota di sintesi è in parte sostituita dalle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da c) a i), del regolamento (UE) n. 1286/2014, devono essere indicate tutte le informazioni di cui sopra se non già indicate nella nota informativa sui titoli."	Categoria C
---	---	-------------

ALLEGATO IX

L'allegato 24, sezione 5, è così modificato:

(1) il punto 5.3.1 è sostituito dal seguente:

"Punto 5.3.1	Le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014. Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile oppure devono essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del documento di registrazione, esse forniscono un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti.";
---------------------	--

(2) è inserito il seguente punto 5.3.1 bis:

"Punto 5.3.1 bis	Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sulle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente."
-------------------------	--

ALLEGATO X

L'allegato 25, sezione 5, è così modificato:

(1) il punto 5.3.1 è sostituito dal seguente:

"Punto 5.3.1	Le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014. Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile oppure devono essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del documento di registrazione, esse forniscono un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti.";
---------------------	--

(2) è inserito il seguente punto 5.3.1 bis:

"Punto 5.3.1 bis	Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sulle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente."
-------------------------	--

ALLEGATO XI

L'allegato 26 è così modificato:

(1) la sezione 2 è sostituita dalla seguente:

"SEZIONE 2	DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE E DICHIARAZIONE SULLA CAPITALIZZAZIONE E SULL'INDEBITAMENTO <i>Nell'informativa di cui alla presente sezione sono fornite informazioni sui requisiti relativi al capitale circolante dell'emittente, sulla sua capitalizzazione e sul suo indebitamento.</i>
Punto 2.1	Dichiarazione relativa al capitale circolante Dichiarazione dell'emittente attestante che, a suo giudizio, il capitale circolante è sufficiente per le sue attuali esigenze o, in caso contrario, il modo in cui intende raccogliere il capitale circolante aggiuntivo necessario.
Punto 2.2 Solo emittenti con una capitalizzazione di mercato superiore a 200 000 000 EUR	Capitalizzazione e indebitamento Dichiarazione sulla capitalizzazione e sull'indebitamento (distinguendo tra indebitamento garantito e non garantito e coperto e non coperto da garanzia reale) a una data non anteriore di più di 90 giorni a quella del documento. Il termine "indebitamento" comprende anche l'indebitamento indiretto e soggetto a condizioni. Nel caso di modifiche sostanziali della posizione di capitalizzazione e di indebitamento dell'emittente entro il periodo di 90 giorni, devono essere fornite informazioni supplementari mediante la presentazione di una descrizione delle modifiche o mediante l'aggiornamento di tali dati.";

(2) è inserito il seguente punto 4.2:

"Punto 4.2	In caso di emissione di azioni con warrant, le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2.";
-------------------	--

(3) sono aggiunte le seguenti sezioni 6 e 7:

"SEZIONE 6	INFORMAZIONI SU AZIONI SOTTOSTANTI (OVE APPLICABILE)
Punto 6.1	Ove applicabile, le informazioni di cui all'allegato 18.
SEZIONE 7	INFORMAZIONI SUL CONSENSO (OVE APPLICABILE)
Punto 7.1	Se l'emittente o il soggetto responsabile della redazione del prospetto acconsente al suo utilizzo in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, le seguenti informazioni supplementari: (a) le informazioni di cui all'allegato 22, sezioni 1 e 2A, del presente regolamento, se il consenso è accordato a uno o più intermediari

	finanziari specifici; (b) le informazioni di cui all'allegato 22, sezioni 1 e 2B, del presente regolamento, se il consenso è accordato a tutti gli intermediari finanziari."
--	---

ALLEGATO XII

L'allegato 27 è così modificato:

- (1) la sezione 3 è modificata come segue:
- (a) il punto 3.1.17 è soppresso;
 - (b) è inserito il seguente punto 3.2:

"Punto 3.2	Informazioni sugli strumenti derivati In caso di emissione di strumenti derivati, le seguenti informazioni: (a) per gli strumenti derivati di cui all'articolo 20, paragrafo 1, le informazioni indicate nel medesimo paragrafo; (b) per gli strumenti derivati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, le informazioni indicate nel medesimo paragrafo; (c) per gli strumenti derivati di cui all'articolo 20, paragrafo 3, le informazioni indicate nel medesimo paragrafo.";	
-------------------	--	--

- (2) sono aggiunte le seguenti sezioni 6 e 7:

"SEZIONE 6	INFORMAZIONI SU AZIONI SOTTOSTANTI (OVE APPLICABILE)	
Punto 6.1	(a) Ove applicabile, le informazioni di cui ai punti 2.1 e 2.2 dell'allegato 26 in relazione all'emittente dell'azione sottostante. (b) Ove applicabile, le informazioni di cui all'allegato 18.	
SEZIONE 7	INFORMAZIONI SUL CONSENSO (OVE APPLICABILE)	
Punto 7.1	Se l'emittente o il soggetto responsabile della redazione del prospetto acconsente al suo utilizzo in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, le seguenti informazioni supplementari: (a) le informazioni di cui all'allegato 22, sezioni 1 e 2A, del presente regolamento, se il consenso è accordato a uno o più intermediari finanziari specifici; (b) le informazioni di cui all'allegato 22, sezioni 1 e 2B, del presente regolamento, se il consenso è accordato a tutti gli intermediari finanziari."	